



U.R.P.C.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto di Ateneo ed in particolare l'art. 24;

VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI i CC.CC.NN.LL. del personale tecnico-amministrativo del comparto Università vigenti;

VISTO il D.R. n. 918 dell'1 aprile 2014 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per l'accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il 02.04.2014;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 364 del 20.4.2017 con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze delle strutture dell'Università (cod. rif. 1701), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – concorsi ed esami – n. 33 del 02.05.2017;

VISTO l'art. 3, primo periodo del suindicato bando, rubricato "Requisiti specifici per l'ammissione" che prevede, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, il possesso, tra l'altro, del seguente requisito specifico: "abilitazione professionale conseguente al diploma di laurea/LS/LM posseduto";

CONSIDERATO che il sopra citato articolo 3, ai successivi periodi dispone, testualmente, che:

- *"L'Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti specifici richiesti dal presente articolo;*

- *L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito Web di Ateneo;*

- *L'affissione all'Albo del provvedimento di esclusione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge";*

CONSIDERATO altresì che l'art. 4 del bando in parola, tra l'altro:

- prevede l'inoltro della domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica;

- conferma che costituisce motivo di esclusione dalla procedura concorsuale il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o dei requisiti specifici diversi da quelli prescritti nel bando agli artt. 2 e 3;

VISTO l'elenco dei partecipanti alla procedura concorsuale in discorso, scaricato alla data di scadenza della presentazione delle domande ed acquisito al protocollo di questo Ateneo con n. 53821 del 6.6.2017;

ACCERTATO d'ufficio dalla stampa delle domande di partecipazione che la candidata COLOMBRINO Giulia ha dichiarato, nella propria domanda presentata tramite procedura telematica, il possesso di una generica "abilitazione professionale conseguente al diploma di laurea/LM/LS posseduto: LM59 rilasciato da: Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (...) in data 30/11/2015";

VISTA la nota dirigenziale prot. n. 66049 del 10.07.2017, regolarmente notificata in data 15.7.2017, con cui, in attuazione degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, tra l'altro, è stato comunicato alla candidata in parola l'avvio del procedimento di esclusione dalla procedura concorsuale in argomento, in quanto:

- difformemente da quanto prescritto dal bando di concorso, all'art. 3, nella domanda di partecipazione non è stata precisata la tipologia di abilitazione conseguita ed è stata indicata una data di conseguimento della stessa non congrua, in quanto coincidente con quella di



conseguimento del diploma di laurea in Economia del Commercio Internazionale e dei mercati valutari;

- la candidata risulta, pertanto, in difetto di uno dei requisiti specifici richiesti dall'art. 3 del bando di concorso, a pena di esclusione;

- è stato fissato il termine di 5 giorni, dalla ricezione della predetta nota, ai fini della presentazione di memorie scritte e documenti che sarebbero stati valutati ove pertinenti all'oggetto del procedimento di esclusione;

CONSIDERATO che sono decorsi infruttuosamente i termini sopra indicati;

RITENUTO pertanto, per i motivi sopra esposti, di dover procedere all'esclusione dal concorso suindicato della candidata COLOMBRINO Giulia;

DECRETA

ART. 1) Per tutte le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la candidata COLOMBRINO Giulia è esclusa dal concorso pubblico per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze delle strutture dell'Università (cod. rif. 1701), pubblicato sulla G.U. IV serie speciale – concorsi ed esami – n. 33 del 02.05.2017 - ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 4 del suddetto bando, per difetto di uno dei requisiti specifici richiesti dall'art. 3 del bando di concorso, a pena di esclusione.

ART. 2) Conformemente a quanto prescritto dall'art. 2, ultimo comma, del bando di concorso l'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito Web di Ateneo. L'Affissione all'Albo del presente decreto di esclusione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.

ART. 3) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all'autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco BELLO

Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato
Responsabile del procedimento:
Il Capo Ufficio: Dott.ssa Carmela Sorvillo